



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 31 agosto 2015
(OR. en)

10345/14
EXT 1

AND 4
MC 4
SM 4
MI 466
AELE 41
FISC 223

DECLASSIFICAZIONE PARZIALE

del documento: 10345/14 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 4 dicembre 2014

nuovo status: Pubblico

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati su uno o più accordi di associazione tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino

Si allega per le delegazioni la versione parzialmente declassificata del documento in oggetto.



**Bruxelles, 4 dicembre 2014
(OR. en)**

10345/14

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

**AND 4
MC 4
SM 4
MI 466
AELE 41
FISC 223**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati su uno o più accordi di associazione tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati su uno o più accordi di associazione tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino sono vicini dell'UE e intrattengono stretti legami con uno o più Stati membri dell'Unione. A norma dell'articolo 8 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'UE “sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione”. La dichiarazione n. 3 relativa all'articolo 8 del TUE recita: "L'Unione terrà conto della situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni territoriali che intrattengono con l'Unione specifiche relazioni di prossimità."

- (2) L'Unione europea ha concluso una serie di accordi con Andorra, Monaco e San Marino, tra cui accordi monetari con tutti e tre i paesi e accordi di unione doganale con Andorra e San Marino. Monaco fa parte del territorio doganale dell'UE in virtù della sua unione doganale con la Francia. Nonostante tali accordi tuttavia, permangono ostacoli alla libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali tra l'UE e questi paesi. Vi è inoltre margine per intensificare la cooperazione con Andorra, Monaco e San Marino in settori che esulano dal mercato interno, tenendo conto della ripartizione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri.
- (3) Il 18 novembre 2013 la Commissione ha adottato una relazione sulle opzioni per la partecipazione dei tre paesi al mercato interno¹. Il 16 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato conclusioni² in cui accoglieva con favore la relazione e invitava la Commissione a presentare una raccomandazione per l'avvio di negoziati su uno o più accordi di associazione con i paesi di piccole dimensioni.
- (4) Per rendere possibile la partecipazione di Andorra, Monaco e San Marino al mercato interno e alle sue politiche orizzontali e di accompagnamento nonché, eventualmente, intensificare la cooperazione in altri settori, occorre negoziare uno o più accordi di associazione con questi paesi.

NON DECLASSIFICATO

¹ Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Le relazioni dell'Unione europea con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino - Opzioni per la loro partecipazione al mercato interno (doc. 16074/13).

² Conclusioni del Consiglio sulle relazioni dell'UE con il Principato di Andorra, la Repubblica di San Marino e il Principato di Monaco (doc. 16075/13).

NON DECLASSIFICATO

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo di associazione unico con Andorra, Monaco e San Marino o, se del caso, accordi di associazione distinti con ciascuno di questi paesi.

Articolo 2

La Commissione negozia le disposizioni dell'accordo in base alle direttive di negoziato che figurano nell'addendum.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il Gruppo "Associazione europea di libero scambio" (EFTA), che agisce quale comitato speciale a norma dell'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
